

Delibera n° 1494

Estratto del processo verbale della seduta del
4 agosto 2017

oggetto:

LR 6/2008, ART 13, COMMA 7 BIS. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PRELIEVO DI FAUNA ALLE RISERVE DI CACCIA E ALLE AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE COMPRESSE NEI DISTRETTI VENATORI, COMPRESIVI DEI CORRETTIVI, INTEGRAZIONI E MODIFICHE RISPETTO AI CONTENUTI DEI PIANI DI PRELIEVO DEI PVD (PIANI VENATORI DISTRETTUALI).

| | | |
|-----------------------------|-----------------|----------|
| Debora SERRACCHIANI | Presidente | presente |
| Sergio BOLZONELLO | Vice Presidente | assente |
| Loredana PANARITI | Assessore | presente |
| Paolo PANONTIN | Assessore | presente |
| Francesco PERONI | Assessore | assente |
| Mariagrazia SANTORO | Assessore | presente |
| Cristiano SHAURLI | Assessore | presente |
| Maria Sandra TELESCA | Assessore | assente |
| Gianni TORRENTI | Assessore | presente |
| Sara VITO | Assessore | presente |

Gabriella DI BLAS Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modifiche (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Richiamato l'articolo 10 della legge 157/1992, ai sensi del quale le Regioni realizzano la pianificazione faunistico-venatoria;

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), con la quale si provvede, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 157/1992, a disciplinare la tutela faunistica e la gestione venatoria;

Visto l'articolo 13 della legge regionale 6/2008, il quale disciplina contenuti e procedure per la formazione e l'approvazione del Piano venatorio distrettuale (PVD) statuendo, al comma 2, che nessuna specie stanziale può essere oggetto di prelievo o di un provvedimento di gestione venatoria in assenza della relativa previsione nel PVD;

Visto, in particolare, l'articolo 13, della legge regionale 6/2008 che prevede:

- al comma 1, primo periodo, che il PVD è l'atto di programmazione venatoria che attua, sul territorio di ciascun Distretto venatorio, strategie e obiettivi del Piano faunistico regionale;
- al comma 7, che la struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria concede annualmente il prelievo di fauna previsto nel PVD alle Riserve di caccia e alle aziende faunistico-venatorie comprese nel territorio del Distretto venatorio proponente, in conformità ai criteri stabiliti dal PFR e alle eventuali prescrizioni indicate dalla Giunta regionale;
- al comma 7 bis, che la Giunta regionale può adottare con propria deliberazione, i criteri per la concessione del prelievo di fauna di cui al comma 7, prevedendo correttivi, integrazioni e modifiche rispetto ai contenuti dei piani di prelievo dei PVD e previo parere del Comitato faunistico regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 6/2008;

Visto il Piano faunistico regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 140;

Atteso che il Piano faunistico regionale ha valenza quinquennale, la cui validità permane fino all'anno 2020;

Viste le proprie deliberazioni 13 maggio 2016, n. 851, n. 852, n. 853, n. 854, n. 855, n. 856, n. 857, n. 858, n. 859, n. 860, n. 861, 862, n. 863, n. 864 e n. 865, con le quali sono stati approvati i PVD dei quindici Distretti venatori (DV) presenti;

Viste altresì le proprie deliberazioni 16 settembre 2016, n. 1714 (DV n. 2, n. 3 e n. 4), 24 novembre 2016, n. 2234 (DV n. 1), 12 maggio 2017, n. 852 (DV n. 14), 18 maggio 2017, n. 901 (DV n. 2) e 28 luglio 2017, n. 1421 (DV n. 15), con le quali sono state apportate alcune modifiche ai PVD precedentemente approvati;

Atteso che nelle more dell'aggiornamento del Piano faunistico regionale si rende opportuno individuare i criteri per la concessione del prelievo di fauna alle Riserve di caccia e alle aziende faunistico-venatorie comprese nei Distretti venatori, comprensivi dei correttivi, integrazioni e modifiche rispetto ai contenuti dei piani di prelievo dei PVD;

Visto il documento tecnico a tal fine predisposto dal Servizio caccia e risorse ittiche della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, allegato alla presente deliberazione (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale della stessa nell'ambito del quale sono indicati i criteri per la concessione del prelievo di fauna alle Riserve di caccia e alle aziende faunistico-venatorie comprese nei Distretti venatori, comprensivi dei correttivi, integrazioni e modifiche rispetto ai contenuti dei piani di prelievo dei PVD;

Visto il parere del Comitato faunistico regionale relativo alla riunione tenutasi in data 1 agosto 2017 con cui il Comitato si è espresso favorevolmente in merito al

documento tecnico sopra richiamato e predisposto dal Servizio caccia e risorse ittiche condividendone i contenuti;

Ritenuto di armonizzare il documento tecnico con le indicazioni emerse nella riunione del Comitato sopra citata;

Ritenuto, pertanto di individuare, i criteri per la concessione del prelievo di fauna alle Riserve di caccia e alle aziende faunistico-venatorie comprese nei Distretti venatori, comprensivi dei correttivi, integrazioni e modifiche rispetto ai contenuti dei piani di prelievo dei PVD, conformemente alle indicazioni contenute nel documento tecnico allegato sopra richiamato (Allegato A);

Ritenuto di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277;

Visto l'articolo 16 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su proposta dell'Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile;

La Giunta regionale all'unanimità

delibera

per quanto in premessa:

1. Di adottare, ai sensi dell'articolo 13, comma 7 bis, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, i criteri per la concessione del prelievo di fauna alle Riserve di caccia e alle aziende faunistico-venatorie comprese nei Distretti venatori, comprensivi dei correttivi, integrazioni e modifiche rispetto ai contenuti dei piani di prelievo dei PVD individuati nell'Allegato A alla presente deliberazione come parte integrante.
2. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE